



COMUNE DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

N. 3 Data 22/02/2024	Individuazione del responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
---------------------------------------	--

L'anno 2024, il giorno 22, del mese di Febbraio nel proprio ufficio;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto il Decreto del Prefetto di Potenza n.9574 del 02.02.2024, con cui è stato sospeso, con effetto immediato e fino all'emanazione del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale di Avigliano ai sensi dell'art. 141, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e, per l'effetto, è stato nominato il dott. Gerardo Quaranta, viceprefetto in servizio presso la medesima Prefettura di Potenza, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

Visti:

- il D.P.R. 20.3.1967, n. 223 di approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, nel testo così come sostituito, in parte, dalla legge 21.12.2005, n. 270;

- l'art. 2, comma 30, della legge 24.12.2007, n. 244 che ha previsto:

- il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali di cui al D.P.R. n. 223/1967 della Commissione elettorale comunale al Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale;

- il mantenimento in capo alla Commissione elettorale comunale delle competenze in materia di tenuta e aggiornamento delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio e di nomina degli scrutatori;

- la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 1/2008 in data 8/1/2008, con la quale vengono fornite indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel già citato art. 2, co. 30, delle Legge n. 244/2007;

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" che ai sotto indicati commi recita :

- "co. 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia;

- co 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia;

- co. 10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

- l'art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000 "Compiti del comune per servizi di competenza statale" che riporta:

- "1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

- 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

- 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie;"

- l'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale", il cui co.3 dispone che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica"

Ritenuto di dover individuare il responsabile dell'ufficio elettorale che sarà titolare delle funzioni previste dal sopraripartato articolo 2, comma 30, della legge n. 244/2007 ed il suo sostituto in caso di sua assenza o impedimento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

DECRETA

1. sono individuati, come segue, in relazione alle norme richiamate in narrativa, i dipendenti Sigg:

N.D.	Generalità del dipendente	Ctg.	Profilo professionale	Funzione
1	Sarli Antonella	C1	Istruttore	Responsabile dell'ufficio elettorale
2	Gilio Nicoletta	C1	Istruttore	Sostituto del responsabile dell'ufficio elettorale
3	Lovallo Rosanna	C1	Istruttore	Sostituto del responsabile dell'ufficio elettorale

2. Di dare atto che la durata del presente incarico, salvo eventuale revoca motivata anticipata, non potrà eccedere il mandato amministrativo dello scrivente Sindaco.

3. Di sottoporre il presente decreto alla firma dei dipendenti interessati.

4. Il presente decreto viene:

- notificato agli interessati ed inserita nei rispettivi fascicoli personali;
- pubblicato per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale accessibile al pubblico;
- affisso e rimanere in modo visibile nell'ufficio elettorale;
- inviato, per conoscenza, alla Procura della Repubblica, alla Prefettura e alla Commissione elettorale circondariale..



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Gerardo Quaranta

Nel prendere atto del decreto che precede, preciso che sottoscriverò gli atti e documenti come segue.

a) il Responsabile dell'ufficio elettorale:

Firma per esteso

Antonella Sarli

Firma abbreviata

AS

b) il sostituto del responsabile dell'ufficio elettorale:

Firma per esteso

Nicoletta Gilio

Firma abbreviata

NG

c) il sostituto del responsabile dell'ufficio elettorale:

Firma per esteso

Rosanna Lovallo

Firma abbreviata

RL